



Rubrica a cura di Carmine Cascella

Coordinatore degli RLST

(Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio)

Contatti: carmine.cascella@cisl.it – 349/6203046

www.filca.cisl.it - Twitter: [@FilcaCisl](https://twitter.com/FilcaCisl)

AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI ADDIO

L'autocertificazione dei rischi è stata introdotta dal Decreto Legislativo 626/94 e confermata dal Decreto Legislativo 81/2008 e sue modifiche, con l'aggiunta di un termine di validità sino a giugno 2012. In seguito, è stata prorogata dal Decreto Legge 57 del 12 maggio 2012 sino al 31 dicembre 2012 ed ulteriormente prorogata sino al 31 maggio 2013 dalla Legge 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013).

Questo documento, diversamente dal DVR (documento di valutazione dei rischi), dà (ancora per poco tempo) la possibilità a tutte le imprese sotto i dieci dipendenti di autocertificare di aver valutato tutti i rischi presenti in azienda, di aver formato ed informato i lavoratori, di aver individuato le misure di prevenzione da attuare etc.

Ma come viene intesa da molti datori di lavoro l'autocertificazione? Quale uso ne fanno? Quali criteri seguono? Cosa rappresenta nei fatti? Semplicemente un documento scaricabile da internet, costituito da una o due pagine nelle quali si afferma di aver valutato i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori! Ma quali rischi? Come sono valutati? Quali misure e quali procedure si adottano? Quali attrezzature? Quali dispositivi di protezione? Non viene assolutamente espresso!

Quindi, per molti, per valutare i rischi presenti in un settore come il nostro considerato ad alto rischio e col più alto numero d'infortuni gravi, sono sufficienti soli dieci minuti: basta accedere a internet, scaricare da un sito qualunque il modello di autocertificazione ed inserirvi i propri dati.

Finalmente, dal 1° giugno di quest'anno tutto ciò non sarà più possibile!

In sostituzione dell'autocertificazione, le imprese sotto i dieci dipendenti e quelle che occupano sino a cinquanta lavoratori (con i limiti di cui al comma sette del D. Lgs. 81/2008), dovranno redigere il DVR oppure effettuare la valutazione dei rischi adottando le procedure standardizzate (che dovevano essere elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro entro il 31 dicembre del 2010) contenute nel Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (che entrerà in vigore dopo sessanta giorni dalla data di emanazione).

Queste procedure, scaricabili gratuitamente da internet, di facile comprensione e di facile compilazione permetteranno, attraverso un iter e “dinamiche” assolutamente diverse da quelle dell'autocertificazione, di valutare con “maggior serietà” e con almeno un “sforzo minimo”, ma “vero”, i rischi ai quali i lavoratori dell'azienda vanno incontro durante la loro attività lavorativa.

(febbraio 2013)